

LIQ. CONTR. 55/2025



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Elisa Tosi	Presidente
Dott. Nicolò Grimaudo	Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 202/2025 P.U.

PROMOSSO DA

IPIFIN COLLECTION SRL

NEI CONFRONTI DI

DEL NEGRO DOMENICO [C.F.: DLNDNC57S13H784O]

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di DEL NEGRO DOMENICO depositato da IPIFIN COLLECTION SRL.

Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.

Udita la relazione del Giudice Delegato.

Rilevato che:

- Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a mani del debitore il 12.11.2025 a mezzo di ufficiale giudiziario, ma parte resistente non si è costituita nel presente procedimento e non è comparsa all'udienza.
- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di PARABIAGO (MI), e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove.
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, in quanto creditore dell'importo di euro 115.000,00 derivante da fideiussione rilasciata dal resistente a garanzia delle obbligazioni assunte dal terzo DEL.CO S.R.L.
- Sulla base della documentazione in atti, DEL NEGRO DOMENICO non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta





amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

- Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 267, co. 2, CCI, dal momento che parte ricorrente vanta crediti superiori ad € 50.000,00.
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*), desumibile dal mancato pagamento del debito nei confronti di parte istante, oltre che dal rilevante ammontare del carico affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (euro 227.167,83).

Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata di DEL NEGRO DOMENICO, [DLNDNC57S13H784O].

NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo.

NOMINA Liquidatore il Dott. Roberto Luigi Riva, con studio in Busto Arsizio, via Pergolesi n. 2.

ORDINA a DEL NEGRO DOMENICO il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 4.3.2026, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 03/12/2025.

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Nicolò Grimaudo

Il Presidente
Dott. Elisa Tosi

